SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1221)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, TRIGLIA, AMADEO e MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1980

Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati

Onorevoli Senatori. — Gli invalidi per causa di servizio alle dipendenze delle tre armi delle Forze armate e dei corpi militarizzati sono tutti coloro che alle dipendenze dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione, della Guardia di finanza, della Guardia forestale, della Guardia di pubblica sicurezza, della Guardia di custodia e carceraria e dei Vigili del fuoco in servizio permanente effettivo o di complemento o militari di leva hanno riportato mutilazioni o invalidità durante un servizio comandato e per causa di esso.

Essi hanno servito la Patria in tempo di pace a salvaguardia delle istituzioni civili e democratiche e a tutela dei confini dello Stato nella lotta contro il terrorismo e la criminalità comune o in occasione di calamità naturali con abnegazione e forte senso del dovere; vanno dunque considerati sullo stesso piano morale, giuridico ed economico di quanti hanno subìto analoghe mutilazioni ed invalidità in tempo di guerra.

Tenuto conto che alle vittime civili di guerra è stato riconosciuto dal 1968 lo stesso trattamento morale, giuridico ed economico degli ex combattenti, pur non avendo mai indossato alcuna divisa, ma avendo subito invalidità e mutilazioni, talvolta a distanza di anni dalla fine del conflitto a causa di ordigni bellici occasionalmente rinvenuti, riteniamo doveroso riconoscere ai mutilati e invalidi per causa di servizio militare e dei corpi militarizzati lo stesso trattamento morale, giuridico ed economico dei mutilati ed invalidi di guerra e vittime civili di guerra.

Al fine di ovviare alla discriminazione esistente tra le categorie di mutilati ed invalidi, proponiamo di concedere ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e dei corpi militarizzati la possibilità di optare a favore della pensionistica di guerra come già avvenne per i rastrellatori, sminatori e specialisti di bonifica dei campi minati nonchè vedove ed orfani degli stessi come

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1º novembre 1947, n. 1768, con riferimento ai decreti legislativi luogotenenziali n. 320 del 12 aprile 1946, n. 151, del 25 giugno 1944, n. 98, del 16 marzo 1946 e all'articolo 2 della legge n. 1196 del 18 agosto 1940.

Detta possibilità di opzione non comporta alcuna spesa per il bilancio dello Stato essendo il trattamento economico dei mutilati ed invalidi per servizio, al momento, adeguato alle pensioni di guerra con la legge n. 9 del 26 gennaio 1980, ma eviterebbe che in futuro si ripetano discriminazioni conseguenti a modifiche e migliorie della pensionistica di guerra.

Si eviterebbe inoltre da parte del Parlamento la discussione ed approvazione di leggi analoghe a breve distanza l'una dall'altra, rendendo così più snelli i lavori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati possono a domanda optare a favore della pensionistica di guerra, indirizzando la domanda al Ministero dal quale dipendevano durante il servizio prestato. Le variazioni e le concessioni di passaggio alla pensionistica di guerra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.